



Comportamenti di stampo fascista, nã© criminalizzazione nã© permissivismo

Descrizione

I recenti episodi di recrudescenza di comportamenti di stampo fascista (Piazzale Loreto a Milano, manifestazioni di CasaPound, la polemica al Salone del Libro di Torino, ecc.) hanno dato vita ad un dibattito intenso e forse troppo emotivo su una questione che deve essere affrontata con luciditã e non viziata da â€œignoranzeâ€• varie sulla normativa vigente.

Proviamo a fare un poâ€™™ di ordine.

La XII disposizione della Costituzione italiana sancisce un principio sintetico ma molto chiaro: *â€œEâ€™™ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascistaâ€•* Alla legge ordinaria veniva rinviata la disciplina in materia.

Nel 1952 veniva approvata la cosiddetta Legge Scelba che prendeva il nome dallâ€™™ allora Ministro dellâ€™™ Interno democristiano Mario Scelba. Lâ€™™ art. 1 sanciva che *â€œLa riorganizzazione del partito fascista – che si concretizza – in una associazione, un movimento, un gruppo non inferiore a 5 persone che persegue le finalitã anti-democratiche proprie del partito fascista â€œe usa – la violenza come metodo di lotta politicaâ€•” VIETATA.*

Infine nel 1993, il Parlamento italiano approvava la cosiddetta Legge Mancino, promossa dallâ€™™ allora Ministro degli Interni democristiano, che allargava la punibilitã , giã prevista dalle precedenti norme, a comportamenti concreti dei partiti e dei movimenti che si ispirano al fascismo e ripropongono gli ideali tra cui, recita letteralmente lâ€™™ art. 1 della Legge Mancino *â€œla discriminazione, lâ€™™ odio o la violenza praticati per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosiâ€•*

In questo quadro normativo sia la Corte Costituzionale (soprattutto con due decisioni del 1957 e del 1958) sia numerose sentenze della Cassazione hanno ribadito il principio che concentra sui magistrati il potere di esercizio, di controllo e repressione su tutti gli atti di violenza fisica e psicologica, idonei a determinare il pericolo di ricostituzione del partito fascista.

Questo il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale che dobbiamo tenere a mente quando valutiamo o discutiamo episodi della nostra quotidianità che fanno sorgere il dubbio sulla loro legittimità rispetto all'ordinamento vigente.

Il prof. Gaetano Azzariti, costituzionalista della Sapienza di Roma, rispondendo a Liana Milella di Repubblica ha sottolineato alcuni aspetti rilevanti della questione: *“Le ripetute violenze cui abbiamo assistito, causate direttamente o meno da forze che si dichiarano neo fasciste, richiedono una urgente verifica. Diverse procure si muovono in questa direzione. E con recenti decisioni sono state condannate persone che si dichiaravano ‘fieri fascisti’.*

“Non è reato ha dichiarato Azzariti ‘esprimere in privato il pensiero fascista ma lo diventa se si fanno le stesse cose che faceva il partito fascista: usare lo squadristo come modo di vivere la politica, servirsi della violenza contro gli avversari mediante gruppi di persone, o esaltare pubblicamente il razzismo e i pensieri fascisti. Tutti comportamenti vietati e penalmente rilevanti. Sarebbe opportuno chiarire una volta per tutte la compatibilità di queste organizzazioni con la Costituzione’.

Una democrazia si regge nel rispetto di tutte le opinioni espresse dai membri della comunità di riferimento.

L'unico limite costituito dalla violazione delle leggi vigenti.

Proprio alla luce della nostra storia patria, è bene ricordarci tutti che questo tema non deve essere sottostimato. Non deve dare luogo a repressioni o a criminalizzazioni non giustificate ma neanche, di contro, ad atteggiamenti permissivi che possano sdoganare comportamenti vietati dalla Costituzione.

Alla Magistratura il delicato ma importantissimo compito di vigilare sul corretto rispetto di questa normativa, senza atteggiamenti repressivi ma con la responsabilità di salvaguardare una coesistenza pacifica tra i cittadini non contaminata da violenze verbali o fisiche inammissibili in un regime democratico.

Riccardo Rossotto

CATEGORY

1. Diritti e Doveri
2. test

POST TAG

1. blog
2. invidenza

Categoria

1. Diritti e Doveri
2. test

Tag

1. blog
2. invidia

Data di creazione

06/06/2019

Autore

riccardo-rossotto

default watermark